

Codice DB1100

D.D. 30 dicembre 2010, n. 1675

**PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3- Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.**

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha stabilito le condizioni per il finanziamento delle misure attuate dagli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) nel periodo di programmazione 2007-2013.

I regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 hanno stabilito, rispettivamente, le disposizioni generali per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le modalità di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

In attuazione dei citati regolamenti comunitari, la Regione Piemonte ha adottato il Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, il cui testo vigente è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione (C2010) n. 1161 del 7/3/2010.

Ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte prevede in particolare, tra le misure dell'Asse II volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, l'erogazione di pagamenti agroambientali (misura 214) per l'adozione di pratiche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente, che devono oltrepassare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20/3/2008 e il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009, che ha abrogato il precedente, hanno disciplinato a livello nazionale le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili nei casi di inadempienze commesse da beneficiari dei Programmi di sviluppo rurale.

In accordo con la normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, la Regione Piemonte ha stabilito con D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008, modificata e integrata con D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008, i criteri da seguire nella definizione, mediante successivi atti dirigenziali, delle possibili violazioni e delle conseguenti penalità da applicare nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Con determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 sono state definite le inadempienze e le relative riduzioni ed esclusioni di pagamento per le azioni agroambientali attivate nel 2007: 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono). La citata determinazione dirigenziale ha rinviato a successivo provvedimento la definizione del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo di verifica delle irroratrici nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2, trattandosi di un impegno la cui violazione si sarebbe potuta verificare soltanto alla fine del primo triennio.

Con determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009 sono state definite le inadempienze e le relative riduzioni ed esclusioni di pagamento per le azioni agroambientali attivate nel 2009: 214.3 (Incremento del carbonio organico del suolo), 214.4 (Conversione dei seminativi in foraggere permanenti), 214.6 (Sistemi pascolivi estensivi) e 214.9 (Interventi per la biodiversità nelle risaie).

I bandi dell'anno 2010 hanno avviato l'applicazione di due nuove sottrazioni agroambientali: 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite).

Occorre quindi definire con la presente determinazione dirigenziale la classificazione delle inadempienze e delle relative penalità per l'impegno di verifica delle irroratrici nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2, le cui prime violazioni possono essersi verificate nel 2010, e per le sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3, attivate per la prima volta nel 2010. I verbali di controllo (*check list*) su cui registrare le inadempienze relative agli impegni in questione sono stati già trasmessi agli Enti delegati (Province e Comunità montane) in tempo utile per l'avvio delle verifiche *in loco*.

In tema di verifiche funzionali delle macchine irroratrici, nel corso del 2009 sono stati trasmessi agli Enti delegati, a seguito di un incrocio informatico svolto dal CSI-Piemonte fra l'archivio del PSR e quello relativo alle verifiche delle irroratrici, gli elenchi dei beneficiari delle azioni F1 e F2 (agricoltura integrata e biologica) del PSR 2000-2006 che non avevano effettuato la verifica entro la scadenza prevista e per i quali, di conseguenza, occorreva accertare gli eventuali motivi di esenzione. Per gli agricoltori che a seguito di tali accertamenti siano risultati inadempienti si ritiene necessario modificare in senso meno penalizzante le esclusioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 90 del 1/6/2005. In accordo con quanto previsto dalla lettera del Direttore regionale n. 15937 del 22/6/2009, infatti, è necessario tener conto dell'evoluzione del quadro normativo oltre che delle difficoltà organizzative, non imputabili agli agricoltori, verificatisi nell'avvio di un servizio che durante la scorsa programmazione ha dovuto assumere dimensioni ben più ampie rispetto agli anni precedenti.

Al fine di acquisire eventuali osservazioni dei componenti del Comitato ex art. 8 della legge regionale 17/99 (Province, Organizzazioni professionali agricole), i documenti allegati alla presente determinazione sono stati inviati in bozza per una consultazione scritta svoltasi dal 16/12/2010 al 28/12/2010.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008,

#### *determina*

- di approvare, in riferimento alla misura 214 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, la classificazione delle inadempienze e delle corrispondenti riduzioni ed esclusioni di pagamento riportata nell'allegato 1 della presente determinazione, riguardante l'impegno di verifica funzionale delle macchine irroratrici previsto dalle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 (coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (fasce tampone inerbite);
- di approvare le riduzioni di pagamento di cui all'allegato 2 della presente determinazione, che sostituisce il capitolo 5 - "Sanzioni previste in caso di inadempienza (anno 2005)" dell'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 90 del 1/6/2005, in merito alle penalità applicabili a beneficiari delle azioni agroambientali F1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata) e F2

(applicazione delle tecniche di produzione integrata) del PSR 2000-2006 che non abbiano ottemperato all'obbligo di verifica delle irroratrici.

Si fa riserva di definire successivamente la classificazione delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni di pagamento per le azioni agroambientali che saranno attivate a partire dal prossimo anno.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato

*Azioni 214.1 (Produzione integrata) e 214.2 (Produzione biologica)*

**Verifica e regolazione delle macchine irroratrici**

**I. IMPEGNI**

Impegni	Obiettivo di azione direttamente collegato agli impegni	Requisito minimo di impiego dei fitofarmaci ( <i>baseline</i> ) (1)
<p>Nel rispetto delle disposizioni applicative regionali e delle relative scadenze (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoporre almeno <i>due volte</i> nel quinquennio le macchine irroratrici per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica funzionale e regolazione da parte di Centri autorizzati dalla Regione;</li> <li>- attuare gli interventi risultati necessari e conseguire l'esito positivo delle due verifiche. (3)</li> </ul>	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari.</p>	<p>Obbligo di verifica funzionale delle macchine irroratrici, da effettuarsi a cadenza almeno quinquennale con rilascio dell'attestazione da parte di un soggetto specializzato.</p> <p>I termini entro i quali gli agricoltori devono adempiere all'impegno sono stabiliti dal MIPAAF in funzione dell'anno di adesione all'azione agroambientale.</p>
<p>(1) Il requisito minimo è da considerarsi impegno pertinente di <i>baseline</i> ai sensi del DM n. 30125 del 22/12/2009, essendo collegato a un impegno agroambientale che disciplina in senso più vincolante la medesima operazione.</p> <p>L'elemento che rende l'impegno agroambientale più vincolante del livello di <i>baseline</i> consiste nell'obbligo di effettuare nell'arco del quinquennio <i>due</i> verifiche funzionali anziché una sola.</p> <p>La taratura delle attrezzature, citata a titolo di esempio nella circolare AGEA (Area coordinamento) n. 507 del 2/7/2010, non costituisce invece un elemento differenziale fra impegno agroambientale e <i>baseline</i>. Infatti si ritiene necessario che tutte le verifiche funzionali (anche quelle eseguite in osservanza del requisito minimo, per azioni agroambientali diverse da 214.1 e 214.2) debbano comprendere l'intervento di regolazione, ove ciò sia richiesto dalle condizioni delle attrezzature.</p> <p>(2) Per le adesioni del 2007, considerate le difficoltà organizzative verificatesi nella ripresa delle attività dei Centri abilitati, la scadenza per il conseguimento dell'esito positivo della prima verifica è da considerarsi coincidente con quella stabilita per il rispetto del requisito minimo, come per le adesioni degli anni successivi. Pertanto, il termine del 31/3/2010 previsto dalla circolare regionale n. 32212 del 24/12/2009 è da considerarsi differito al <u>30/6/2010</u>.</p> <p>Per le adesioni di tutti gli anni, considerata la necessità che fino alle scadenze stabilite i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature potranno essere attestati da una dichiarazione provvisoria rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.</p> <p>Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento entro tale termine dell'esito positivo della verifica dovrà risultare da un'attestazione predisposta dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro la scadenza, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione emessa dalla procedura informatica oltre due mesi dopo la scadenza, per problemi derivanti dall'operatività del software o dall'indisponibilità delle etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.</p> <p>(3) Sono fatti salvi i motivi di esenzione dall'obbligo di verifica delle irroratrici, previsti dalle disposizioni applicative regionali.</p>		

## II. – INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI / ESCLUSIONI

### II.I – PRIMA VERIFICA FUNZIONALE

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la coltura o le colture interessate.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3, 4.)

La riduzione è quantificata applicando ai *pagamenti relativi alle colture interessate* le percentuali del 5%, 25% o 50%, in funzione dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei punteggi riguardanti gli indici di gravità, entità e durata.

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>A) Mancato conseguimento dell'esito positivo della <b>prima verifica</b> delle macchine irroratrici entro la scadenza stabilita dalle disposizioni applicative</p> <p><i>(senza che si sia verificato il caso di esclusione E2 di cui al punto B)</i></p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p><b>A.1) Adesioni anno 2007</b> (scadenza: 30/6/2010)</p> <p><i>A.1.1) In riferimento al premio 2010:</i> BASSA: conseguimento dell'esito positivo della prima verifica fra il 30/6/2010 e il 30/9/2010. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro il 30/9/2010.</p> <p><i>A.1.2) In riferimento al premio 2011:</i> MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della prima verifica fra il 1/1/2011 e il 30/6/2011. ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro il 30/6/2011.</p>	ALTA	come GRAVITA'
	<p><b>A.2) Adesioni anni 2009 e seguenti</b> (scadenza: fine secondo anno)</p> <p><i>A.2.1) In riferimento al premio del terzo anno:</i> BASSA: conseguimento dell'esito positivo della prima verifica fra il 1/1 e il 30/6 del terzo anno. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro il 30/6 del terzo anno.</p> <p><i>A.2.2) In riferimento al premio del quarto anno:</i> MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della prima verifica fra il 1/1 il 30/6 del quarto anno. ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro il 30/6 del quarto anno.</p>	ALTA	come GRAVITA'

*Se la scadenza per la prima verifica è fissata al 31/12 di un anno del periodo di impegno, le riduzioni di pagamento riguardano l'anno successivo a tale scadenza ed eventualmente gli anni seguenti del periodo di impegno durante i quali la violazione si protrae.*

*In caso contrario (adesioni 2007), le riduzioni di pagamento riguardano l'anno in cui ricade la scadenza per la prima verifica ed eventualmente gli anni seguenti del periodo di impegno durante i quali la violazione si protrae.*

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'azione, per la mancata osservanza sia del requisito minimo di *baseline* sia di un impegno agroambientale più vincolante.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 15)

L'esclusione non comporta la revoca della domanda.

B) Mancato conseguimento dell'esito positivo di una prima verifica alla scadenza del termine per la *seconda* verifica (oltre il termine per l'osservanza del requisito di base).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale)

## II.II – SECONDA VERIFICA FUNZIONALE

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la coltura o le colture interessate.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3,4.)

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>C) Dopo l'esito positivo della prima verifica delle macchine irroratrici, mancato conseguimento dell'esito positivo della <b>seconda verifica</b> entro la scadenza stabilita per tale seconda verifica. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p>C.1) <i>Se la scadenza per la seconda verifica coincide con la fine del periodo di impegno, (es. adesioni 2007), in riferimento al premio del quinto anno:</i> <b>MEDIA</b></p>	ALTA	MEDIA
	<p>C.2) <i>Se la scadenza per la seconda verifica è antecedente la fine del periodo di impegno:</i> BASSA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica dopo la relativa scadenza, ma con non più di 4 mesi di ritardo. MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra 4 e 8 mesi dalla relativa scadenza. ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro 8 mesi dalla relativa scadenza..</p>	ALTA	come GRAVITA'
<p>D) L'intervallo temporale fra le due verifiche risulta inferiore al minimo richiesto di 12 mesi, ma pari almeno a 9 mesi. <i>(se l'intervallo tra le due verifiche è inferiore a 9 mesi, la seconda verifica non è considerata valida ai fini del rispetto dell'impegno).</i> TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	BASSA	ALTA	BASSA

**Sottoazione 214.7/2**  
**Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica**

**I. REQUISITI**

Requisiti	Obiettivi di azione direttamente collegati ai requisiti	Impegni pertinenti di condizionalità/ <i>baseline</i>
<p>Nel rispetto del PSR e delle disposizioni applicative regionali, le superfici oggetto di impegno devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere state investite a seminativi nel triennio precedente l'anno di adesione all'azione (<i>il ritiro dalla produzione è ammesso per non più di un anno nel triennio</i>);</li> <li>- ricadere in aree in cui non è praticata la caccia</li> </ul> <p>Le superfici ammissibili devono raggiungere, nel loro complesso, l'estensione minima di 0,5 ettari (<i>fatte salve le riduzioni ammissibili a partire dal secondo anno</i>).</p>	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari e fertilizzanti.</p> <p>Favorire la diversità biologica.</p>	<p>In riferimento ai requisiti in questione non esistono impegni pertinenti di condizionalità o <i>baseline</i>.</p>
<p>In mancanza di uno o più requisiti, le superfici interessate sono escluse dal pagamento</p>		

**II. IMPEGNI**

Impegni	Obiettivi di azione direttamente collegati agli impegni	Impegni pertinenti di condizionalità/ <i>baseline</i>
<p>Nel rispetto del PSR e delle disposizioni applicative regionali, effettuare coltivazioni a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica, senza ricorrere a fitofarmaci e a concimi di sintesi e, in caso di apporto di fertilizzanti organici, senza superare i massimali previsti dalle norme tecniche per l'azione 214.1.</p>	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari e fertilizzanti.</p> <p>Favorire la diversità biologica.</p>	<p>Rispettare le indicazioni di utilizzo riportate sulle confezioni dei fitofarmaci e, in particolare, le prescrizioni riguardanti i tempi di carenza e le colture per le quali i prodotti fitosanitari sono registrati.</p> <p>Per le superfici ricadenti in zone vulnerabili da fitofarmaci, rispettare i divieti e le limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Non superare gli apporti azotati previsti per le singole colture dal livello di <i>baseline</i>.</p>

**III. INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI / ESCLUSIONI**

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per le SUPERFICI INTERESSATE.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3, 4)

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
a) <i>L'estensione</i> di una parcella/striscia oggetto di impegno è <i>inferiore al minimo previsto</i> di 500 mq, ma è almeno pari a 450 mq. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).	BASSA	ALTA	BASSA
b) <i>L'estensione</i> di una parcella/striscia oggetto di impegno è <i>superiore al massimo previsto</i> di 4.000 mq, ma non supera 8.000 mq. La riduzione si applica a scaglioni sulla parte eccedente i 4.000 mq. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).	BASSA: estensione >4.000 e ≤6.000 mq. MEDIA: estensione >6.000 e ≤8.000 mq.	ALTA	come GRAVITA'
c) La <i>larghezza media</i> di una parcella/striscia oggetto di impegno è inferiore al minimo previsto di 10 metri, ma è almeno pari a 5 metri. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: A (eventuale).	BASSA: larghezza <10 e ≥8 metri. MEDIA: larghezza <8 e ≥5 metri.	ALTA	come GRAVITA'
d) Su una parcella/striscia oggetto di impegno è stato distribuito un <i>prodotto fitosanitario</i> . TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).	BASSA: l'irrorazione ha interessato la coltivazione a perdere per una fascia marginale, contigua a una coltura produttiva. ALTA: l'intera parcella/striscia è stata sottoposta a un trattamento fitosanitario.	ALTA	come GRAVITA'
e) Su una o più parcelle/strisce oggetto di impegno è stato distribuito <i>concime di sintesi</i> . TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).	BASSA: la concimazione ha interessato la coltivazione a perdere per una fascia marginale, contigua a una coltura produttiva. ALTA: il concime di sintesi è stato distribuito sull'intera parcella/striscia oggetto di impegno.	ALTA	come GRAVITA'
f) Sono stati <i>superati i limiti di apporto azotato</i> per coltura indicati nelle norme tecniche per l'azione 214.1 (ma <u>non</u> quelli di <i>baseline</i> ) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).	BASSA: apporto azotato superiore al limite per coltura, ma ≤75% della <i>baseline</i> . MEDIA: apporto azotato >75% e ≤85% della <i>baseline</i> . ALTA: apporto azotato >85% e ≤100% della <i>baseline</i> .	ALTA	come GRAVITA'

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
g) Mancata registrazione di apporti organici effettuati su terreni oggetto di impegno, quando sono trascorsi più di 30 gg dalla loro effettuazione. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale)	MEDIA	ALTA	MEDIA
h) La densità di coltivazione delle colture a perdere è nettamente inferiore a quella normalmente adottata per scopi produttivi. TIPOLOGIA DI CONTROLLO A (eventuale).	ALTA	ALTA	ALTA
i) La coltivazione a perdere ha uno sviluppo nettamente inferiore a quello normalmente raggiunto dalla medesima coltura con destinazione produttiva e prevalgono le erbe infestanti. TIPOLOGIA DI CONTROLLO A (eventuale).	MEDIA	ALTA	MEDIA
j) Per aziende con SAU <i>non superiore a 5 ettari</i> : la superficie oggetto di impegno è >50% e ≤70% della SAU aziendale.  La riduzione si applica a scaglioni sulla parte eccedente il 50% della SAU. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).	BASSA: incidenza >50% e ≤60% della SAU aziendale. MEDIA: incidenza >60% e ≤70% della SAU aziendale.	ALTA	come GRAVITA'
k) Per aziende con SAU <i>superiore a 5 ettari</i> : la superficie oggetto di impegno è >15% e ≤35% della SAU aziendale.  La riduzione si applica a scaglioni sulla parte eccedente il 15% della SAU. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).	BASSA: incidenza >15% e ≤25% della SAU aziendale. MEDIA: incidenza >25% e ≤35% della SAU aziendale.	ALTA	come GRAVITA'

Il rilievo della seguente inadempienza comporta, nel corrispondente esercizio FEASR, **ESCLUSIONE (E1)** dal pagamento per la SUPERFICIE INTERESSATA e **RIDUZIONE (R)** del pagamento per la RIMANENTE SUPERFICIE ammissibile, in funzione dei parametri sotto indicati.  
(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3, 4)

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
l) Su <i>non più del 30%</i> della superficie oggetto di impegno, si riscontra l'assenza di coltivazioni a perdere in una fase in cui dovrebbero essere presenti in campo (es. per raccolta o sfalcio effettuati prima della fine del periodo di permanenza richiesto dall'impegno). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: A (eventuale).	ALTA	BASSA: l'inadempienza riguarda ≤5% della superficie oggetto di impegno. MEDIA: l'inadempienza riguarda >5% e ≤20% della superficie oggetto di impegno. ALTA: l'inadempienza riguarda >20% e ≤30% della superficie oggetto di impegno.	come ENTITA'

<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento per le SUPERFICI INTERESSATE. (D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1 e 3)</p>
<p>m) <i>L'estensione</i> di una parcella/striscia oggetto di impegno è <i>inferiore</i> a 450 mq. L'esclusione interessa l'intera parcella/striscia. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>
<p>n) <i>L'estensione</i> di una parcella/striscia oggetto di impegno è <i>superiore</i> a 8.000 mq. L'esclusione interessa <i>la parcella/striscia</i> per la parte eccedente 8.000 mq (mentre per la parte fra 4.000 e 8.000 mq si applicano le riduzioni di cui al punto b). TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>
<p>o) La <i>larghezza media</i> di una parcella/striscia oggetto di impegno è <i>inferiore</i> a 5 metri. L'esclusione interessa l'intera parcella/striscia. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>
<p>p) La coltivazione a perdere <i>non è nettamente separata e distinguibile</i> dalla coltura condotta con finalità produttive sul medesimo appezzamento. L'esclusione interessa l'intera parcella/striscia. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: A</p>

<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta <b>ESCLUSIONE (E 1)</b> nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento per l'AZIONE. (D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1 e 3)</p>
<p>q) Per aziende con SAU <i>non superiore a 5 ettari</i>: la superficie oggetto di impegno è &gt;70% della SAU aziendale. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>
<p>r) Per aziende con SAU <i>superiore a 5 ettari</i>: la superficie oggetto di impegno è &gt;35% della SAU aziendale. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>
<p>s) Su <i>una quota compresa fra il 30% e il 50%</i> della superficie oggetto di impegno, si riscontra l'<i>assenza di coltivazioni a perdere</i> in una fase in cui dovrebbero essere presenti in campo (es. per raccolta o sfalcio effettuati prima della fine del periodo di permanenza richiesto dall'impegno). TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>

<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta l'<b>ESCLUSIONE (E 3)</b> dal pagamento per l'AZIONE nel corrispondente esercizio FEASR e in quello successivo, per violazione di rilievo tale da essere considerata come commessa deliberatamente. (D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 16 commi 1 e 3 e art. 23, comma 1, quarto trattino)</p>
<p>t) Su <i>una quota superiore al 50%</i> della superficie oggetto di impegno, si riscontra l'<i>assenza di coltivazioni a perdere</i> in una fase in cui dovrebbero essere presenti in campo (es. per raccolta o sfalcio effettuati prima della fine del periodo di permanenza richiesto dall'impegno). TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento per l'AZIONE, per la mancata osservanza sia del requisito minimo di condizionalità/*baseline* sia di un impegno agroambientale più vincolante.  
(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 15)

u) Per una coltura sono stati superati non soltanto i *limiti di apporto azotato* per coltura indicati nelle norme tecniche per l'azione 214.1, ma anche i corrispondenti limiti di *baseline*.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

v) Su parcelle/strisce oggetto di impegno non solo è stato effettuato un trattamento fitosanitario, ma non sono state rispettate le prescrizioni indicate in etichetta.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

w) In zone vulnerabili da fitofarmaci, su parcelle/strisce oggetto di impegno non solo è stato effettuato un trattamento fitosanitario, ma è stata violata una prescrizione di utilizzo vigente nell'area vulnerabile in cui ricade la superficie trattata.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

**Sottoazione 214.7/3**  
**Fasce tampone inerbite**

**I. REQUISITI**

Requisiti	Obiettivi di azione direttamente collegati ai requisiti	Impegni pertinenti di condizionalità/ <i>baseline</i>
<p>Nel rispetto del PSR e delle disposizioni applicative regionali, le superfici oggetto di impegno devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere state <i>già precedentemente inerbite o non coltivate</i> (circolare n. 14346 DB 11.10 del 17/5/2010);</li> <li>- non contribuire a soddisfare un <i>vincolo di condizionalità</i> (es. come intervento alternativo alla realizzazione di solchi acquali temporanei su terreni in pendenza)</li> </ul> <p>Le superfici ammissibili devono raggiungere nel loro complesso l'estensione minima di 0,15 ettari (<i>fatte salve le riduzioni ammissibili a partire dal secondo anno</i>).</p>	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari e fertilizzanti.</p> <p>Favorire la diversità biologica.</p>	<p>In riferimento ai requisiti in questione non esistono impegni pertinenti di condizionalità o <i>baseline</i>.</p>
<p>In mancanza di uno o più requisiti, le superfici interessate sono escluse dal pagamento</p>		

**II. IMPEGNI**

Impegni	Obiettivi di azione direttamente collegati agli impegni	Impegni pertinenti di condizionalità/ <i>baseline</i>
<p>Nel rispetto del PSR e delle disposizioni applicative regionali, realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni.</p>	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari e fertilizzanti.</p> <p>Favorire la diversità biologica.</p>	<p>Rispettare le indicazioni di utilizzo riportate sulle confezioni dei fitofarmaci e, in particolare, le prescrizioni riguardanti i tempi di carenza e le colture per le quali i prodotti fitosanitari sono registrati.</p> <p>Per le superfici ricadenti in zone vulnerabili da fitofarmaci, rispettare i divieti e le limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari.</p>

**III. INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI / ESCLUSIONI**

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per le SUPERFICI INTERESSATE.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3, 4)

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>a) La <i>larghezza media</i> di una fascia tampone inerbita oggetto di impegno è inferiore al minimo previsto di 5 metri, ma è almeno pari a 2,5 metri.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale)</p>	<p>BASSA: larghezza media &lt; 5 e <math>\geq 4,5</math> metri.</p> <p>MEDIA: larghezza media &lt; 4,5 e <math>\geq 3,5</math> metri.</p> <p>ALTA: larghezza media &lt; 3,5 e <math>\geq 2,5</math> metri</p>	ALTA	come GRAVITA'
<p>b) La <i>larghezza media</i> di una fascia tampone inerbita oggetto di impegno è superiore al massimo previsto di 10 metri, ma non supera i 15 metri.</p> <p>La riduzione si applica a scaglioni sulla parte eccedente i 10 metri di larghezza.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale)</p>	<p>BASSA: larghezza media &gt;10 e <math>\leq 11</math> metri.</p> <p>MEDIA: larghezza media &gt;11 e <math>\leq 13</math> metri</p> <p>ALTA: larghezza media &gt; 13 m. e <math>\leq 15</math> metri.</p>	ALTA	come GRAVITA'
<p>c) La fascia tampone è stata interessata per una striscia marginale, contigua alla coltivazione, da un trattamento fitosanitario o da un intervento fertilizzante.</p>	MEDIA	ALTA	MEDIA
<p>d) Effettuazione di uno <i>sfalcio in un periodo non consentito</i>.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>	MEDIA	ALTA	MEDIA
<p>e) Mancata effettuazione di almeno uno sfalcio/trinciatura nel periodo consentito.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>	BASSA	ALTA	BASSA
<p>f) Presenza di <i>rifiuti</i> su terreni oggetto di impegno</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).</p>	<p>BASSA: presenza sporadica di qualche rifiuto.</p> <p>ALTA: presenza di uno o più cumuli di rifiuti</p>	ALTA	come GRAVITA'

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per le SUPERFICI INTERESSATE.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14 commi 1 e 3)

g) La *larghezza media di una fascia tampone* oggetto di impegno è *inferiore* a 2,5 metri  
L'esclusione interessa la fascia tampone interessata .

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale)

h) La *larghezza media di una fascia tampone* oggetto di impegno è *superiore* a 15 metri.  
L'esclusione interessa la fascia eccedente i 15 metri di larghezza (mentre da 10 a 15 metri si applica la riduzione di cui al punto b).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale)

i) Effettuazione di un *trattamento fitosanitario* su terreni oggetto di impegno.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

j) Distribuzione di un *fertilizzante* su terreni oggetto di impegno.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

k) Gli *appezzamenti* in cui ricadono le fasce tampone inerbite oggetto *non sono coltivati* (mentre l'impegno richiede che le fasce tampone siano realizzate ai bordi di coltivazioni).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

l) Le fasce tampone inerbite oggetto di impegno sono situate ai bordi di *coltivazioni non ben distinguibili* dalle fasce tampone stesse (es. prati, prati-pascoli, pascoli).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale).

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'AZIONE, per la mancata osservanza sia del requisito minimo di condizionalità/*baseline* sia di un impegno agroambientale più vincolante.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 15)

m) Su parcelle/strisce oggetto di impegno è stato effettuato un trattamento fitosanitario senza rispettare le prescrizioni in etichetta.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale)

n) In zone vulnerabili da fitofarmaci, su parcelle/strisce oggetto di impegno è stato effettuato un trattamento fitosanitario violando una prescrizione vigente nell'area vulnerabile in cui ricade la superficie trattata

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale)

**Modifica all'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 90 del 1/6/2005  
(Verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci: controlli e sanzioni)**

*Il capitolo 5 è sostituito integralmente dal seguente:*

*5. Sanzioni previste in caso di inadempienza (anno 2005)*

Per beneficiari che, essendo tenuti a ottemperare all'obbligo, non abbiano effettuato la verifica funzionale delle irroratrici o non abbiano ottenuto l'esito positivo della verifica entro l'anno 2005 (quinto anno di impegno), è possibile ottemperare all'impegno entro l'anno successivo senza incorrere in riduzioni di pagamento.

Qualora i beneficiari non abbiano ottenuto l'esito positivo della verifica nemmeno entro l'ulteriore scadenza del 31/12/2006, viene applicata una riduzione di pagamento nella misura del 20% dell'aiuto relativo alle colture aziendali trattate con irroratrici non adeguatamente verificate.

La riduzione si applica:

- alla sesta annualità di impegno (2006), per le domande il cui periodo di impegno quinquennale si sia prolungato di un anno;
- alla quinta e ultima annualità di impegno (2005), negli altri casi.